



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VIII – Grandi progetti d’investimento e sviluppo economico territoriale

CONTRATTI DI SVILUPPO

Accordi di programma di cui all’art. 4, comma 6 del d.m. 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni

Indicazioni operative al Soggetto gestore

L’art. 4, comma 6 del decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i. (nel seguito “*decreto*”) prevede la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi di programma al fine di destinare una quota parte delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo al “*finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono*”; alla sottoscrizione degli Accordi partecipano il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessate nonché, come recentemente disposto dal decreto ministeriale 8 novembre 2011, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito “*Agenzia*”).

Sulla base della normativa vigente, le imprese interessate possono richiedere l’attivazione dei predetti Accordi – anche riferibili a più Regioni – indipendentemente dalle dimensioni finanziarie degli investimenti proposti, ferma restando la sussistenza del requisito di cui al già citato art. 4, comma 6 del *decreto*. Al finanziamento dei programmi oggetto degli Accordi in questione possono concorrere, qualora ne ricorrano i presupposti, oltre che i contributi previsti dai Contratti di sviluppo, anche quelli concedibili a valere su altri strumenti agevolativi, quali ad esempio quelli riconducibili alla normativa attuativa del Fondo per la crescita sostenibile ed in particolare al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2015.

Il decreto dell’8 novembre 2016 ha introdotto la possibilità di sottoscrivere “*Accordi di sviluppo per i programmi di rilevanti dimensioni*” per i quali la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, con nota n. 9062 del 1° febbraio 2017, ha fornito all’*Agenzia* le opportune indicazioni operative.

Al fine di perseguire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa nella valutazione e sottoscrizione degli Accordi di programma di cui all’art. 4, comma 6 del *decreto*, con nota prot. n. 26393 del 21 marzo 2017 la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha provveduto a fornire all’*Agenzia* opportune indicazioni operative anche per tale tipologia di Accordi. Quelle di diretto interesse delle imprese sono riportate di seguito.

Attivazione della procedura

La richiesta di attivazione delle procedure per la sottoscrizione degli Accordi di programma di cui all’art. 4, comma 6 del *decreto* può avvenire dopo la presentazione della domanda di Contratto di sviluppo e deve essere formalizzata dal soggetto proponente mediante apposita richiesta da trasmettere all’*Agenzia*; a tale richiesta deve essere allegato un documento -



redatto secondo lo schema definito dall'*Agenzia* - contenente una descrizione sintetica del programma di sviluppo, necessaria, in particolare, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità del programma, nonché al riscontro della sussistenza degli elementi che determinano il rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento.

Al fine di garantire una celere gestione della procedura, appare, peraltro, opportuno che il soggetto proponente ancor prima della presentazione della richiesta all'*Agenzia* avvii una fase di interlocuzione, anche informale, con la Regione (o le Regioni) ed altri eventuali Enti pubblici coinvolti (di seguito *Amministrazioni*), al fine di riscontrare l'effettivo interesse delle stesse al cofinanziamento degli interventi necessario ai fini della sottoscrizione dell'Accordo; per la rapidità del procedimento appare altresì opportuno che la richiesta venga trasmessa dall'impresa, oltre che all'*Agenzia*, anche alle *Amministrazioni*.

Istruttoria delle istanze

L'*Agenzia*, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la compatibilità delle informazioni fornite con le condizioni di ammissibilità previste dal decreto valuta se il programma di sviluppo proposto sia in grado di produrre un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento.

La valutazione in merito alla sussistenza del predetto requisito, alla luce della mancata indicazione nella disciplina attuativa di criteri direttamente volti a orientare la valutazione stessa, costituisce, sotto un primo profilo, esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo che per effetto dell'incontro delle loro volontà di finanziare il programma di sviluppo esprimono una concorde valutazione sull'effettiva sussistenza del requisito.

Ciò posto, appare in ogni caso necessario ricondurre l'esercizio di tale discrezionalità ai criteri di valutazione comunque desumibili dalla disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo. Tale disciplina, come è noto, dà luogo a due ordini di criteri da utilizzare nell'ambito del procedimento istruttorio: i primi, di natura eminente tecnica, sono volti ad accertare la validità del programma sotto il profilo economico finanziario così come individuati in particolare dall'art. 9 comma 4 del *decreto*; il secondo ordine di criteri, enucleati dal comma 6 del medesimo articolo, è riferito ad alcuni requisiti che il programma d'investimenti deve possedere affinché possa dirsi compatibile, nell'equo bilanciamento degli interessi pubblici in gioco, con l'utilizzo di ingenti risorse pubbliche conseguente alla concessione delle agevolazioni.

A tale secondo ordine di criteri, che si riconnette direttamente agli obiettivi finali dello strumento agevolativo, è pertanto necessario fare riferimento per valutare la presenza di un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento. Non è ovviamente sufficiente, per i predetti fini, che uno dei requisiti di cui al citato comma 6 sia verificato, trattandosi questa di condizione necessaria per l'accesso ordinario ai benefici dei Contratti di sviluppo. Occorre, viceversa, ai fini della percorribilità della procedura negoziale preordinata alla stipula degli Accordi di programma che uno o più dei predetti requisiti si presentino con una significatività tale da far ritenere sussistente la condizione prevista dal *decreto* per la predetta stipula.

Premesso quanto sopra, sono state fornite all'*Agenzia* alcune possibili indicazioni operative con riferimento a ciascuno dei predetti criteri:



a. Ubicazione del programma in un'area con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macroarea di riferimento

Il criterio è chiaramente rivolto a favorire la realizzazione di investimenti in aree caratterizzate da elevato tasso di disoccupazione: gli impatti occupazionali dei programmi non costituiscono peraltro vincolo ai fini dell'accesso alle agevolazioni secondo le procedure ordinarie dello strumento agevolativo. Ciò nondimeno il criterio risulta evidentemente connesso ad uno degli obiettivi finali della misura volta ad incrementare, in via diretta o indirettamente tramite gli investimenti finanziati, l'occupazione nelle aree a maggior disagio socioeconomico o quantomeno a salvaguardare l'occupazione esistente.

Può ritenersi quindi desumibile dalla disciplina attuativa un criterio di accesso agli Accordi di programma incentrato su un impatto occupazionale significativo dei programmi sia sotto il profilo della creazione di nuova occupazione sia con riferimento al mantenimento di quella esistente qualora, in tale caso, la mancata realizzazione degli investimenti possa essere considerata causa sufficiente, nel medio periodo, alla sua contrazione. Per quanto riguarda l'impatto correlato alla creazione di nuova occupazione può farsi riferimento, al fine di qualificarne la significatività, a quanto già indicato sull'argomento in merito agli Accordi di sviluppo.

In particolare, la previsione di un significativo impatto occupazionale è riconducibile alla capacità del programma di sviluppo promosso di attivare nuova occupazione incrementale. Tale incremento, riferito alla sola unità locale oggetto del programma di investimenti e che non potrà essere conseguente a decrementi di altri stabilimenti in Italia della stessa impresa istante, né, pena l'inammissibilità del programma, concretare la fattispecie di cui all'art. 13, lett. d del regolamento GBER, dovrà essere calcolato come differenza tra il numero di occupati (in termini di unità lavorative annue) previsti a seguito della realizzazione degli investimenti e quello riscontrabile nell'esercizio sociale antecedente a quello di presentazione della domanda. La significatività dell'impatto occupazionale dovrà essere valutata anche in rapporto alla dimensione aziendale ed alle caratteristiche del settore industriale di riferimento.

b. Recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma

Il criterio è volto a selezionare iniziative che per effetto del recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate contribuiscono da un lato a ridurre l'impatto paesaggistico ambientale conseguente alla realizzazione di nuove attività economiche e dall'altro a valorizzare il capitale infrastrutturale già esistente.

Per l'accesso agli Accordi di programma, la significatività del programma d'investimenti si ritiene possa essere riferita, quanto meno in questa prima fase di applicazione, al recupero e riqualificazione di strutture dismesse, dovendosi ritenere gli investimenti relativi a strutture meramente sottoutilizzate di per sé non idonei a soddisfare il requisito necessario alla sottoscrizione degli Accordi. Pertanto ai predetti fini potrà essere verificato che:

- nel caso di programma composto da un solo progetto d'investimento, l'importo degli investimenti afferenti la struttura dismessa risulti prevalente rispetto al totale degli investimenti previsti;



- nel caso di un programma di sviluppo articolato in più progetti, l'importo complessivo degli investimenti afferenti la/e strutture dismesse/e risulti superiore al 50% degli investimenti complessivamente costituenti il programma di sviluppo

c. Capacità del programma di introdurre rilevanti innovazioni di prodotto o di processo con particolare riferimento ad industria 4.0

Il criterio è volto a selezionare programmi ad elevato contenuto innovativo, che introducono modifiche a processi e prodotti, ovvero nell'organizzazione aziendale e nelle modalità di commercializzazione, tali da consentire all'impresa proponente un effettivo salto di qualità rispetto al mercato di riferimento per quanto riguarda i profili tecnologici e organizzativi, con particolare riferimento a quelle riconducibili al Piano nazionale Industria 4.0

Tali innovazioni possono essere introdotte sia tramite acquisizione di impianti e macchinari che incorporano tecnologie avanzate sia tramite attività di ricerca e sperimentazione ad opera dell'impresa proponente.

Tenuto conto di un consolidato orientamento, anche di fonte comunitaria, volto a privilegiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni le iniziative che si connotano per un più elevato rischio d'insuccesso con riferimento agli obiettivi finali perseguiti, quali quelle di ricerca e sviluppo, e dell'oggettiva rilevanza, anche sotto il profilo dell'innovazione, dei programmi finalizzati alla tutela ambientale e di quelli connessi ad Industria 4.0, è possibile declinare il predetto criterio ai fini dell'accesso ai contratti di sviluppo secondo la seguente griglia:

- il programma di sviluppo deve prevedere alternativamente:
 - ✓ almeno un progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale;
 - ✓ significative quote di investimenti riconducibili alle Aree tecnologiche abilitanti definite nel Piano Nazionale Industria 4.0.
- ovvero, deve trattarsi di un programma di sviluppo per la tutela ambientale.

Per la conformità al Piano Nazionale Industria 4.0, gli investimenti individuati devono essere previsti dall'elenco dei *“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”* di cui all'allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” - o all'allegato B - Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”) della legge di bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

d. Rilevante presenza sui mercati esteri

Tale criterio è volto a favorire la presenza di imprese con una significativa apertura ai mercati internazionali. Ai fini dell'accesso agli Accordi di programma tale apertura può essere configurata sia selezionando iniziative di imprese con un'elevata quota di *export* sul proprio fatturato sia favorendo la presenza in Italia di operatori esteri. Il criterio può essere pertanto ritenuto assolto qualora il programma di sviluppo sia proposto da un'impresa (o, nel caso di programma presentato da più soggetti, dalla maggioranza dei soggetti partecipanti) che alternativamente:



- presenti/presentino un'incidenza superiore al 50% del fatturato estero sul totale del proprio fatturato;
- sia/siano controllata/e direttamente o indirettamente da un'impresa estera.

e. Appartenenza a distretti turistici e capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi

Il piano degli investimenti dovrà prevedere, alternativamente, la localizzazione:

- in comuni tra loro limitrofi (comuni confinanti sulla base delle matrici di contiguità ISTAT più aggiornate al momento della valutazione);
- in un Distretto Turistico;

nonché:

- un incremento della domanda turistica per effetto di una quota significativa di investimenti relativi all'introduzione di servizi aggiuntivi rilevanti ai fini della destagionalizzazione (ad es. centri benessere, opere per la congressualistica, ecc.) e/o orientati a tipologie di mercati connessi alla destagionalizzazione (ad es. turismo sportivo, culturale e scolastico, *outdoor*, anziani e fasce deboli, ecc.).

L'*Agenzia* potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni, cui l'impresa dovrà corrispondere entro 7 giorni a pena di decadenza della richiesta.

In caso di esito positivo delle suddette verifiche, l'*Agenzia*, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, o delle integrazioni eventualmente richieste, trasmette alla Direzione generale ed alle *Amministrazioni* una propria relazione descrittiva delle valutazioni effettuate sulla base degli elementi progettuali della proposta.

Qualora la valutazione effettuata dall'*Agenzia* sulla base dei predetti criteri si concluda con un giudizio negativo, l'*Agenzia* ne dà comunicazione al soggetto proponente, alle *Amministrazioni* ed alla Direzione generale e provvederà ad esaminare il programma medesimo nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art. 9, comma 2 del *decreto*.

Analogamente, qualora, pur a fronte di una positiva valutazione dell'*Agenzia*, non si pervenga alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, l'*Agenzia* comunica al soggetto proponente che la richiesta di Contratto di sviluppo sarà istruita nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al citato art. 9, comma 2 del *decreto*.

Negoziazione, redazione e sottoscrizione dell'Accordo

Qualora sia stata acquisita la disponibilità delle *Amministrazioni* al cofinanziamento l'*Agenzia* ne dà tempestiva informativa alla Direzione generale che, sulla base degli elementi evidenziati dall'*Agenzia* ed anche avvalendosi della stessa, può promuovere, tramite l'avvio della fase negoziale con i soggetti sottoscrittori, il perfezionamento dell'Accordo di programma.

Appare peraltro opportuno che l'interlocuzione con il soggetto proponente sia avviata sin dalla fase immediatamente successiva alla presentazione dell'*istanza*.



Analogamente la Direzione generale, in coordinamento con l'*Agenzia*, avvierà l'interlocuzione con le *Amministrazioni* nel più breve tempo possibile e comunque anche prima dell'acquisizione della loro disponibilità al cofinanziamento.

La fase negoziale del procedimento, improntata da modalità attuative orientate alla massima velocità delle decisioni e allo scarso formalismo delle relative procedure, è finalizzata a definire sia gli impegni delle parti pubbliche sottoscrittrici sia quelli del soggetto privato così come derivanti dal piano di sviluppo, eventualmente modificato a seguito dell'espletamento della fase negoziale.

Resta ferma, diversamente dagli Accordi di sviluppo, la necessaria sottoscrizione dell'Accordo stesso da parte delle *Amministrazioni* interessate.

Nell'Accordo, alla cui predisposizione provvederà la Direzione generale con il supporto dell'*Agenzia*, saranno definiti gli interventi programmati, individuando, in particolare, gli impegni delle parti sottoscrittrici, i tempi di attuazione ed il quadro finanziario con indicazione delle risorse necessarie per l'agevolazione del programma di sviluppo e della puntuale ripartizione delle medesime tra le amministrazioni coinvolte nell'Accordo. Nell'Accordo saranno, altresì, indicate le condizioni da rispettare ai fini del mantenimento delle agevolazioni, che dovranno essere riportate anche nella successiva determina di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8 del *decreto*.

L'Accordo prevedrà, altresì, l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione e il monitoraggio dell'iniziativa.

Fase successiva alla sottoscrizione

Per quanto attiene alle attività successive alla sottoscrizione dell'Accordo, si rimanda a quanto già disciplinato dal *decreto*.

L'*Agenzia* dovrà provvedere a dare adeguata informazione ai soggetti interessati, anche attraverso la sezione del proprio sito web dedicata allo strumento agevolativo, dei requisiti e delle procedure per la sottoscrizione degli Accordi di programma.